

Monza, 14 aprile 2020

Circolare 09/2020

Decreto liquidità – DM n. 23 dell'8 aprile 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.04.2020, n. 94 il D.L. 8.04.2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Il provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede tra le altre:

- misure per l'accesso al credito, di sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione, tra cui principalmente l'ampliamento delle garanzie da parte dello Stato in favore di banche affinché effettuino finanziamenti alle imprese; (art. 1 e 13)
- il rinvio di adempimenti fiscali e tributari, tra cui la sospensione condizionata dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio; (art. 18)
- Il differimento all'11.05.2020, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili, penali e tributari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi procedimenti. (art 36)
- disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo all'equilibrio patrimoniale ed ai finanziamenti dei soci; (artt. 6, 7, 8)

Nel seguito del documento forniremo una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e con l'avvertenza che il decreto potrebbe subire emendamenti in sede di conversione in legge.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

Studiotesta Professionisti Associati

Sommario

Decreto liquidità – DM n. 23 dell'8 aprile 2020	1
Facilitazioni per l'accesso al credito - Garanzia statale sui nuovi finanziamenti – art. 13.....	2
Rimessione in termini per i versamenti - Articolo 21	2
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - Articolo 18.....	2
Facoltà di richiedere la disapplicazione delle ritenute d'acconto - Articolo 19.....	3
Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro - Articolo 30.....	3
Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 - Articolo 22.....	3
Termini per agevolazioni "prima casa" - Articolo 24	3
Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Articolo 26.....	3
Termini processuali in materia di giustizia tributaria - Articolo 36.....	3
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale - Articolo 6.....	3
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - Articolo 7.....	4
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società - Articolo 8.....	4
Tabella 1 - Sospensione dei versamenti	4

Facilitazioni per l'accesso al credito - Garanzia statale sui nuovi finanziamenti – art. 13

Il DL n. 23 dell'8 aprile 2020 ha previsto una misura straordinaria per far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ed alla carenza di liquidità conseguente.

Lo strumento adottato si fonda sulla garanzia dello Stato che permetterà alle banche di concedere finanziamenti con maggior facilità.

Le garanzie dello Stato sui finanziamenti bancari potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno attivabili per qualsiasi tipologia di impresa, Inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Il Decreto prevede anche diverse forme di garanzia ma questo documento si limita a quelle più snelle rivolte alle piccole e medie imprese e professionisti che, per quanto riguarda questo provvedimento, sono tutte quelle che occupano meno di 500 dipendenti.

La tabella espone le possibilità di nuovi finanziamenti

	Tutti i soggetti	Ricavi sino ad euro 3,2 milioni
Garanzia	100%	90% (+10% eventuale)
Misura del finanziamento	25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019	25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019
Importo massimo erogabile	25.000	800.000
rimborso	Entro 6 anni con inizio del rimborso non prima di 24 mesi	Da negoziare
Valutazione di merito	nessuna valutazione del merito di credito Sufficiente l'autocertificazione dei ricavi	istruttoria bancaria semplificata: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (esclusa la valutazione andamentale relativa agli ultimi 6 mesi). Autocertificazione che attesti i danni da Covid 19
Costi di accesso	Zero sino al 31/12/2020 Rendistato + 0,2%	Zero sino al 31/12/2020 Da negoziare

Vi invitiamo a contattare le banche di riferimento per le modalità operative di richiesta.

Rimessione in termini per i versamenti - Articolo 21

Per tutti i contribuenti, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (ad esempio il saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020 (anziché entro il 20.03.2020 come invece disposto dall'art. 60 D.L. 18/2020).

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - Articolo 18

Il decreto prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

- IVA
- Ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Ritenute relative alle addizionali Regionale e Comunale;
- Contributi previdenziali, inclusi quelli trattenuti ai dipendenti;
- Premi assicurativi obbligatori (Inail)

a condizione che vi sia stata una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo ed aprile del periodo d'imposta precedente (marzo 2020/marzo 2019<=66% – aprile 2020/aprile 2019<=66%).

In presenza di tale contrazione del fatturato le scadenze dei mesi di aprile e maggio 2020 sono rinviate al 30 giugno 2020 ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data **successiva al 31.03.2019**.

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (normalmente l'anno 2019) la proroga è concessa soltanto se il decremento di fatturato è di almeno il 50%. I contribuenti con sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sono ammessi alla sospensione dei versamenti se il calo del fatturato è di almeno il 33% indipendentemente dal limite dei ricavi.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).

La disposizione è sintetizzata nella Tabella 1

Facoltà di richiedere la disapplicazione delle ritenute d'acconto - Articolo 19

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (generalmente quindi il 2019), possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al **31 maggio 2020** (in precedenza il termine era il 31 marzo 2020).

La sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, ma l'effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituto). L'opzione è esercitabile a condizione che nel mese precedente i soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sarà poi versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro - Articolo 30

È ampliato l'ambito di agevolazione connesso alla sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, già previsto del Decreto Cura Italia.

Il credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il beneficio spetta, per il periodo d'imposta 2020, in misura del 50 per cento

- delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (misura già prevista)
- delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (inclusi i detergenti mani e i disinfettanti)

fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è subordinato ad un decreto di attuazione.

Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 - Articolo 22

Per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30.04.2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

Termini per agevolazioni "prima casa" - Articolo 24

I termini di decadenza connessi al beneficio per l'acquisto della prima casa con IVA o imposta di registro agevolata, sono sospesi nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

I casi di sospensione riguardano:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell'immobile prima casa acquistato con le agevolazioni
- il termine di 1 anno per l'acquisto della prima casa dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa
- il termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Articolo 26

Viene semplificato, e stratificato in funzione dell'entità dell'imposta dovuta, il processo di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche prevedendo che:

- se l'imposta dovuta per il primo trimestre è inferiore ad euro 250, il termine di versamento passa dal 20 aprile al 20 luglio
- se l'imposta dovuta complessivamente per il primo ed il secondo trimestre è inferiore ad euro 250, il termine slitta ulteriormente dal 20 luglio al 20 settembre

In pratica la scadenza di versamento si determina solo al superamento di euro 250 nel primo semestre.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Termini processuali in materia di giustizia tributaria - Articolo 36

È prorogato ulteriormente dal 15.04.2020 all'11.05.2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civile e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale - Articolo 6

Dal 9.04.2020 al 31.12.2020, al ricorrere delle rispettive condizioni, non si applicano:

- l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se capitale delle Spa risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale delle Spa al di sotto del limite legale;
- gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c., che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo del capitale delle Srl.

Nello stesso arco temporale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

In pratica è stata prevista la sospensione di gran parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, nonché dell'obbligo, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di mettere in liquidazione la società (mentre rimangono fermi, in tutti i casi, gli obblighi di informativa degli amministratori in favore dei soci).

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - Articolo 7

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis, c.1, n. 1 c.c.) può essere mantenuta se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società - Articolo 8

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:

- l'art. 2467 c.c., che prevede la postergazione dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
 - l'art. 2497-quinquies c.c. che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
- L'intervento mira a favorire il finanziamento delle imprese, incentivando i soci nell'accrescimento dei relativi flussi.

Tabella 1 - Sospensione dei versamenti

- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

scadenti in aprile e maggio 2020

soggetti	condizione	nuova scadenza
che nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019	in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
che nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019	
che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019	nessuna	
con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dai ricavi dell'anno precedente)	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019	